DELLA

SOCIETÀ DI MUTUA ISTRUZIONE

E

BENEFICENZA

DI

CAPRAIA

— Empoli 1881 — Tip. Traversari —

STATUTO ORGANICO

DELLA

Società di Mutua Istruzione e Beneficenza

DI CAPRAIA

TITOLO I.

NATURA E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1. La Società di Mutua Istruzione e Beneficenza che ha sede in Capraia, data la sua origine dal 1º Aprile 1877 e ha per scopo la vicendevole istruzione e reciproco aiuto dei Soci resi impotenti al lavoro.

2. Tutti i cittadini del Regno dall'età di anni 15 ai 55 possono formar parte della Società, sia come Soci effettivi, sia come Soci Onorari; tranne le esclusioni contemplate nel presente Statuto.

3. La Società è composta di Soci effettivi e di Soci onorari. Sarà istituito per altro in segno di gratitudine un Elenco di Soci Benemeriti ed un tal titolo si conferirà a chi per doni o legati fatti a vantaggio della Società, o per qualsiasi buon' opera ne sarà reputato tale, sempre a proposta del Consiglio e dietro deliberazione presa in Assemblea Generale.

4. Posson far parte della Società in qualità di Soci Onorari tutti indistintamente i Cittadini del Regno, i quali abbiano dimostrato interessamento alla condizione del popolo laborioso, e specialmente di quello, che compone la Società di Mutua Istruzione e Beneficenza.

5. Chiunque voglia essere ammesso a far parte della Società dovrà inoltrare domanda alla Presidenza della Società, che sarà obbligata a riferirne all' Assemblea, la quale a votazione segreta deciderà sull' ammissione domandata; Ciascun postulante dovrà dichiarare nella domanda di ammissione, che conosce lo Statuto, e che lo accetta in ogni sua parte.

Per altro le domande non corredate dalle ricevute della tassa di ammissione, dell' importo del libretto sociale, e della prima quota settimanale o dalla garanzia del Socio proponente non verranno sottoposte alla votazione.

6. Tutti coloro che da oggi avranno riportata definitiva condanna per furto, frode, truffa,

falsità, attentato ai costumi e per qualsiasi altro delitto portante pena infamante non possono far parte della Società, e se ne facessero parte saranno espulsi appena che avessero riportata irretrattabilmente la condanna non ostante che per annistia o per qualunque altro mezzo equitativo e di clemenza non dovessero subire la pena a cui furono condannati.

7. Sono egualmente esclusi dal far parte della Società, gli accattoni per mestiere, i vagabondi, i dediti all'ubriachezza, e quelli che al giorno della domanda sono affetti da malattia cronica ed insanabile, la quale dovrà esser riconosciuta da un Perito Medico eletto a piacimento del Consiglio Direttivo della Società.

8. I Soci che per qualunque causa venissero radiati dall'albo della Società, non potranno reclamare cosa alcuna dalla Società, nè per le somme versate, nè per i diritti acquistati già come Soci.

9. La Società si propone pure di educare, istruire e moralizzare tutti indistintamente i Soci analfabeti o quasi analfabeti ed a tal uopo saranno date due lezioni per settimana nelle sere stabilite dal Consiglio e nelle quali non avranno luogo le lezioni serali degli adulti nelle Scuole Comunali di Capraia nel caso che queste fossero impiantate; come pure saranno date conferenze nei giorni festivi vertenti su cose e soggetti utili

a conoscersi ed a sapersi in generale dai Cittadini.

10. Sarà cura della Società di provvedere a che venga istituita una Biblioteca Sociale, a mezzo di libri, che verranno donati dai Soci, da corpi morali o da estranei che vogliano favorire col loro concorso la Società.

11. La Società si propone inoltre, quando le sue finanze lo permettano, altri scopi d'incremento od opere di Beneficenza che possano essere di pubblica utilità o di decoro del Paese; e perchè tali deliberazioni siano valide tanto in prima che in seconda convocazione occorrerà due terzi dei Soci e l'approvazione di due terzi dei voti dei presenti.

12. Nelle riunioni Sociali e nelle conferenze resta assolutamente proibita ogni discussione politica e religiosa.

13. In qualunque circostanza i Soci si trovino nelle sale della Società è loro proibito rigorosamente la *bestemmia*, e il *turpiloquio*, ossia il profferire parole sconce ed oscene, non che tenere un contegno indecente; ed in generale è vietato tutto ciò che in qualunque modo possa offendere le leggi della morale e della civiltà.

14. Chi mancasse alle prescrizioni suddette sarà per la prima volta ammonito, per la seconda sospeso, e per la terza incorrerà nella espulsione.

15. Finalmente sarà espulso subito quel Socio che mediante discorsi falsi o calunniosi tendesse a far screditare la Società in generale, o qualsiasi Socio in particolare.

16. L'anno amministrativo della Società incomincia col primo Aprile, e finisce col trentuno Marzo di ciascun anno.

TITOLO II.

DEI SOCI

17. Ciascun Socio effettivo sarà obbligato al pagamento di una tassa settimanale non inferiore di Centesimi Dieci, e di altra tassa di ammissione a seconda dell' età del Socio da constatarsi all'epoca della respettiva ammissione a forma dello specchio seguente cioè

TASSA D' AMMISSIONE

Dai 15 ai 20 anni	.	L. 2,00
Dai 21 ai 30 «	:	« 2,50
Dai 31 ai 40 «	.	« 3,00
Dai 41 ai 50 «	,	« 4,50
Dai 51 ai 55 «	:	« 6,00

18. Riguardo ai Soci Onorari tanto la tassa di ammissione, che i contributi, i quali per questi possono essere anche mensili, sono facoltativi non intendendo di porre un limite alla filantropia di questi Cittadini, che vogliono interessarsi per il bene degli operai.

Per questa classe di Soci non viene determinata l'età per essere ammessi, non partecipando a quei vantaggi materiali cui hanno diritto i Soci effettivi.

19. Ogni Socio effettivo preso da malattia avrà diritto dopo il terzo giorno della medesima ad un sussidio giornaliero di Centesimi Cinquanta per ogni giorno in cui sarà riconosciuto inabile al lavoro.

20. Questo sussidio di Cent. 50 al giorno non potrà essere retribuito oltre il termine di mesi 3.

21. Il lasso di mesi tre di che nel precedente articolo, necessario per la cessazione del diritto al sussidio nel Socio ammalato non esige continuità, che anzi i diversi sussidi accordati nel medesimo anno vengono fra loro cumulati all'oggetto di compiere il periodo suddetto.

22. Onde costituire il primitivo fondo sociale nessun Socio avrà diritto al sussidio giornaliero se non dopo Due anni dalla data della di lui ammissione, la quale verrà constatata coll'albo sociale e col libretto che gli verrà consegnato.

23. Non avranno diritto al soccorso quei Soci affetti da malattia proveniente dall'abuso del vino, dei liquori, dal mal costume, o da rissa o da qualsiasi altra causa proveniente da vizio o da mal volere del Socio.

24. Nessun Socio potrà aver diritto alle sovvenzioni retribuite, se non sarà domiciliato den-

tro i confini d' Italia e quando sia dimorante fuori del popolo di Capraia sia per dimora stabile come per affari, il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Sindaco locale e sarà valido solamente dal giorno della data del medesimo senza contare i giorni già consumati. A pena dell'espulsione dalla Società dovrà certificare legalmente la cessazione della malattia, oppure da sè stesso denunziarla per mezzo di regolare avviso.

25. Ogni Socio che si troverà in quelle condizioni che gli danno diritto al soccorso è obbligato a continuar sempre il pagamento del contributo settimanale.

26. Tutti coloro che partiranno volontari per la guerra a difesa della libertà della Patria, saranno esenti dalle tasse settimanali per tutto il tempo che resteranno arruolati.

27. Il Socio che milita per leva o volontariamente nell'esercito dello Stato è autorizzato ad interrompere il pagamento delle tasse settimanali finchè perdurerà la sua ferma.

28. Il Socio che non sia in regola coi versamenti settimanali non avrà diritto al sussidio in caso di malattia, e quando mettesse in pari le rate arretrate non potrà ricevere sussidio che al sesto giorno di sua malattia.

29. Il Socio che alla scadenza di Sei settimane non abbia saldato il pagamento di tutte le

quote settimanali, sarà decaduto dalla qualità di Socio appena decorsi otto giorni dalla incorsa notificatagli mora.

30. Il Socio minore di anni 35 il quale entro tre anni dalla sua ammissione non abbia imparato a leggere ed a scrivere almeno il proprio nome non avrà diritto al sussidio giornaliero; per altro i Soci estranei al paese mentre verranno ufficiati perchè imparino a leggere e scrivere non saranno colpiti dalla sanzione del presente articolo.

31. Il Socio obbligato ad assistere alle lezioni serali non avrà diritto al sussidio di che all' Articolo 19 se mancasse senza legittimo impedimento notoriamente conosciuto al terzo delle lezioni mensili.

32. L' espulsione del Socio dalla Società avrà principalmente luogo nei seguenti casi:

A Se avrà cospirato od impugnato le armi contro la Patria.

B Se sarà condannato pei delitti descritti all' Art. 6 del presente Statuto.

C Quando non abbia pagato per sei settimane le quote sociali

D Quando, sempre che sia minore dell' età designata dall' Art. 30, entro il termine di tre anni non abbia imparato a leggere e scrivere, purchè non dipenda da vizio mentale.

E Quando infine per la sua riprovevole con-

dotta, per eccessi di ubriachezza, risse, giuoco di azzardo ed altri vizi, dall' Assemblea Generale dei Soci venga giudicato e reputato indegno di appartenere alla Società.

F Quando il Socio che per fruire il benefizio del sussidio, simulasse una malattia, o che, fruente il sussidio, fosse veduto a gozzovigliare, a giuocare, o nelle pubbliche taverne, nei caffè o in altre località, e dedicarsi a pubblici divertimenti.

33. Sarà ancora escluso dalla Società per decisione dell' Assemblea Generale, il Socio che dopo l'ammonizione pronunziata dalla Presidenza e la sospensione inflitta dal Consiglio, continuasse a tenere una condotta pubblicamente immorale, e specialmente fosse dedito all'abuso del vino o liquori, od all' ozio.

34. I Soci esclusi pei titoli indicati nei due precedenti articoli che dessero prova di resipiscenza potranno essere riammessi per decisione dell' Assemblea, ma solamente come nuovi Soci, e quindi con gli obblighi e diritti ai nuovi Soci relativi.

35. I Soci componenti la Società sono proprietarii in comune di tutto ciò che questa possiede.

36. Ogni Socio che siasi volontariamente ritirato dalla Società e voglia nuovamente appartenervi, ne deve fare domanda come agli Art 5, 6 e 7.

Il Socio poi che sia stato espulso dalla Società non potrà altrimenti esservi riammesso se non decorso il lasso di un anno dall'espulsione e purchè concorra ad approvarne la di lui ammissione il voto di due terzi dei Soci componenti l'Assemblea. Quel Socio peraltro che fosse espulso per condanna criminale riportata non potrà giammai essere riammesso in Società, tutte le volte che il delitto o azione criminosa appartenga alla categoria dei delitti infamanti.

37. Ciascun Socio dovrà a proprie spese munirsi di un libretto contrassegnato dal timbro della Società e firmato dal Presidente, Segretario e Cassiere, nel quale sarà indicato il nome, cognome, luogo di domicilio, la data dell'ammissione, e conterrà la tabella dei pagamenti delle tasse settimanali, che saranno constatati dalla firma del Cassiere o dal suo leggittimo rappresentante.

38. La Società s'intenderà sempre costituita legalmente finchè il numero dei Soci effettivi non sia minore di 12; quando si riduca a numero minore la Società sarà sciolta di diritto, ed il capitale sociale sarà repartito fra i Soci rimasti.

Qualora non ostante il caso ora avvertito la maggioranza dei Soci rimasti deliberasse di continuare la Società, i dissenzienti dovranno essere disinteressati consegnando loro la quota di patrimonio sociale che può loro competere a

ragione di stima; quale stima verrà fatta da un perito scelto di comune accordo dai Soci, ed in caso di dissenso dal Conciliatore Comunale.

39. Ciascun Socio che si troverà leso dai provvedimenti ordinati dal Presidente o da una delle Commissioni potrà ricorrere entro otto giorni dal preso provvedimento al Consiglio Direttivo; e dalle Deliberazioni del Consiglio entro il medesimo spazio di tempo all'Assemblea.

40. Le pene Sociali oltre alle speciali contenute nel presente Statuto sono l'ammonizione, la sospensione e l'espulsione. La prima s'infligge dal Presidente o da chi ne fa le veci; la seconda dal Consiglio, e la terza dalla Società in Assemblea Generale.

Anche per le pene il Socio ha il diritto all'appello e quindi dall'ammonizione inflittagli dal Presidente potrà fare appello al Consiglio entro otto giorni dalla medesima; dalla sospensione entro uguale termine di giorni otto è ammesso l'appello all'Assemblea dei Soci, la quale giudica in ogni caso inappellabilmente.

TITOLO III.

DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI UFFICIALI DELLA SOCIETÀ

---

41. La Società è rappresentata ed amministrata da un Presidente, due Vice-Presidenti,

un Segretario, un Vice-Segretario, un Provveditore, un Cassiere e 12 Consiglieri.

42. I suddetti riuniti collegialmente costituiscono il Consiglio Direttivo, il quale si potrà dividere in Commissioni ognorachè il caso lo richieda. In tutte le deliberazioni peraltro del Consiglio avranno voto deliberativo solamente i Consiglieri, il Presidente ed il Segretario.

43. Ciascuna Commissione si compone di 4 membri almeno; e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di 3 membri.

44. Ciascuna Commissione elegge nel suo seno un Vice-Presidente, ed un Segretario o Relatore, e sopraintende agli affari che gli vengono delegati dal Consiglio.

45. Il Consiglio Direttivo a maggioranza di voti dei presenti all'adunanza nomina due Soci fra i più idonei della Società per impartire a quei Soci che ne avranno bisogno quell'insegnamento che verrà determinato in apposito Regolamento.

46. Tali insegnanti saranno sorvegliati da una Commissione eletta dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

47. La Società eleggerà ancora a maggioranza di voti un inserviente ed un porta-bandiera i quali dovranno prestare il loro servizio gratuitamente, ma il Consiglio Direttivo potrà

annualmente accordare loro una gratificazione a seconda delle circostanze.

48. Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea Generale a schede segrete, a pluralità dei suffragi, durano in carica due anni e possono essere rieletti; per altro nell'anno Sociale 1881-82 i sei Consiglieri che dovranno alla fine dell'anno Sociale essere sorteggiati resteranno in carica un solo anno e successivamente sortiranno di carica i sei Consiglieri più anziani.

49. Tutte le cariche sociali sono assolutamente gratuite.

50. Le cariche di Presidente, di Vice-Presidente, Segretario, Vice-Segretario, Cassiere e Provveditore possono essere conferite anche ai Soci Onorarii, ma i 12 Consiglieri dovranno essere scelti tra i Soci effettivi onde possano più direttamente ed efficacemente interessarsi del bebenessere della Società.

TITOLO IV.

DEL PRESIDENTE ONORARIO

---

51. La Società potrà eleggere con deliberazione a cui dovranno concorrere due terzi dei Soci, ed a maggioranza di quattro quinti dei presenti, un Presidente d'Onore col titolo di Presidente Onorario.

52. Il Presidente Onorario concorre col suo

Consiglio e colla sua autorità all' ordinato progresso della Società a mantenere inalterato lo scopo, ed a procurare l' osservanza delle sue costituzioni.

53. Il Presidente Onorario ha diritto di presiedere le adunanze alle quali prende parte, ha diritto di voto contro le deliberazioni che modificassero il presente Statuto, delle quali dovrà essergli data comunicazione in copia, e prima che siano rese esecutive.

54. Le deliberazioni sulle quali è intervenuto il voto del Presidente Onorario devono essere riproposte all'Assemblea, la quale non potrà confermarle se non che con l' intervento di due terzi dei voti dei presenti.

55. Qualunque proposta del Presidente Onorario, si avrà per approvata se non concorra a respingerla la metà più uno dei voti dei presenti all' adunanza in cui è discussa.

56. Il Presidente Onorario nel caso di parità di voti ha facoltà di emettere doppio voto, meno che nel caso contemplato nell' articolo precedente.

57. A richiesta del Presidente Onorario il Presidente effettivo o chi ne fa le veci è tenuto a convocare nel più breve termine possibile la Società o il Consiglio secondo le varie competenze.

58. Il Presidente Onorario non assume responsabilità nell'amministrazione sociale, tranne

quella derivante dai voti che abbia direttamente emessi.

TITOLO V.
DEL PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI

59. Il Presidente ha la suprema rappresentanza della Società invigila gli affari e procura il buon andamento della medesima.

60. Il Presidente salvo il disposto dell'Art. 53 convoca e presiede le adunanze generali, non che quelle del Consiglio Direttivo, e di ogni Commissione nella quale intervenga; autentica i rendiconti ed i mandati di entrata e d'uscita; accoglie le domande ed i reclami e qualsiasi atto che riguardi la Società.

61. Il Presidente dietro domanda firmata da 15 Soci, finchè il numero di questi oltrepassi i 50 e firmata da 7 quando il numero dei medesimi resultasse minore dovrà riunire entro 8 giorni dalla presentazione della medesima o l'Assemblea generale dei Soci od il Consiglio Direttivo secondo che la domanda concerna cose e materie di competenza o del Consiglio e dell'Assemblea.

62. Sarà cura del Presidente di convocare la Commissione dei sussidi tutte le volte che gli sia stata presentata una o più domande per sussidio.

63. Il Presidente è incaricato della distribuzione dei soccorsi ai Soci inabili al lavoro; però quando vi sia contradizione fra il medico e la Commissione Sanitaria, dovrà richiedere il parere del Consiglio Direttivo.

64. Il Presidente a richiesta del Socio ammalato o suoi, visto l'attestato medico ed il parere informato dalla Commissione dei sussidi; riscontra l'epoca del suo ingresso in Società e la diligenza nei pagamenti ed assicuratosi che sono decorsi tre giorni di malattia ordinerà che venga rilasciato il mandato di sussidio.

65. Ciascun mandato non dovrà oltrepassare i giorni 8 alla fine del qual termine potrà rinnuovarsi seguendo lo stesso sistema.

66. È data facoltà al Presidente di poter disporre di una determinata somma non eccedente L. 8,00 per ogni trimestre, purchè tale spesa resulti in seguito giustificata con i relativi documenti per iscritto; per ogni altra spesa occorre l'approvazione del Consiglio o dell'Assemblea secondo i casi.

67. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume l'ufficio il Vice-Presidente anziano; ed in mancanza di questi, l'altro Vice-Presidente ai quali sono conferiti i diritti tutti spettanti al Presidente.

TITOLO VI.

DEL SEGRETARIO E DEL VICE-SEGRETARIO

68. Il Segretario conserva tutti i registri, tutti gli atti ed ogni altro documento che riguarda la Società.

69. Dietro invito del Presidente convoca le adunanze, redige i processi verbali; prepara e firma i mandati di pagamento; tiene la corrispondenza; ma non potrà fare spesa alcuna senza essere precedentemente autorizzato.

70. Il Vice-Segretario dovrà coadiuvare il Segretario nel disbrigo di tutti gli atti riguardanti la Società; assiste i Sindaci Revisori per le Revisioni Trimestrali di Cassa, prepara il preventivo, prende nota dell'entrate settimanali, compila i Ruoli dei Soci per la riscossione, spedisce gli avvisi ai morosi; ed in caso di assenza del Segretario dovrà egli medesimo assistere alle adunanze generali e consiliari e ne redigerà i relativi processi verbali.

TITOLO VII.

DEL PROVVEDITORE

71. Il Provveditore dietro ordine per iscritto del Presidente, ove ne sia bisogno, procura alla Società tuttociò che le occorre.

Nel bilancio preventivo gli è assegnata una somma, della quale egli si può valere per le piccole spese senza che vi occorra l'ordine del Presidente.

72. Tiene registro o inventario e prende in consegna tutti gli oggetti appartenenti alla Società, nonchè liquida e contrassegna tutte le notule che servir debbono di corredo ai mandati riguardanti spese di restauri o di nuovi lavori.

Prende pure in consegna e tien nota in apposito registro di tutti i libri che gentilmente verranno offerti in dono alla Società.

73. Finalmente sarà cura del Provveditore che nessun libro, nessun oggetto appartente alla Società vada fuori delle Sale della medesima senza preventivo permesso del Presidente e dietro regolare ricevuta, e dovrà pure invigilare alla conservazione di tutti i mobili, oggetti ed utensili, che servir debbono all'uso giornaliero della Società.

TITOLO VIII.
DEL CASSIERE

74. Il Cassiere è quegli che tiene il denaro della Società e paga i mandati quando siano muniti dei documenti di corredo, della firma del Presidente, e Segretario, ritirandone corrispettiva ricevuta.

75. Ogni pagamento che esso faccia senza regolare mandato, è arbitrario e nullo; e però resterà a suo carico.

76. Il Cassiere è responsabile di fronte alla Società della somma che tiene in cassa.

77. Entro il giorno 8 dei mesi di Luglio, Ottobre, Gennaio ed Aprile dovrà presentare lo stato di cassa, depositare a conto corrente in una pubblica Cassa ciò che avanza alle spese ordinarie, il che dietro deliberazione dell' Assemblea verrà impiegato nel modo che sarà creduto conveniente ed utile per la Società.

78. Alla fine dell'anno e non più tardi del 1° Maggio, rende conto e rimette tutte le carte al Segretario in seduta del Consiglio per la revisione dei conti, e quindi sottopone all'approvazione della Società in adunanza generale il relativo conto consuntivo.

In caso di sostituzione nell'occasione dell' Elezioni Generali, dovrà consegnare la Cassa al nuovo Cassiere non più tardi di una decade dalla fine dell' anno sociale.

79. Il Cassiere quando un Socio sia moroso per sei settimane al pagamento delle tasse dovrà renderne avvisato il Consiglio o chi lo rappresenta.

80. Il Cassiere sarà sottoposto a dare una cauzione proporzionata ai fondi che amministra, ed ha facoltà di tenere ad esclusivo suo carico

e sotto la di lui responsabilità uno o più Soci per la esazione delle Tasse, purchè detti Soci siano riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

81. Il Cassiere non potrà tenere disimpiegata una somma maggiore di quanto è mestieri per supplire allo spese presuntive di un mese, e questa verrà fissata dall' Assemblea Generale.

TITOLO IX.

DOVERI ED UFFIZII DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

82. Il Consiglio Direttivo è costituito come al capo III ed è il solo incaricato dell'amministrazione e del buon andamento della Società e si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, dietro invito del Presidente ed in mancanza di questi di uno dei Vice-Presidènti.

83. Il Consiglio è incaricato di vegliare sopra tutto quanto interessi la condizione dei Soci, di ricevere i reclami che ad esso venissero indirizzati e prendere sopra i medesimi le opportune deliberazioni; tratta gli affari riguardanti l'andamento, e le spese ordinarie della Società purchè stanziate nel Bilancio preventivo. Ogni trimestre nomina la Commissione dei Sussidi.

84. La Commissione dei Sussidi si compone di N. 9 Soci ed è nominata per ordine alfabetico.

Detta Commissione nominerà nel suo seno un Presidente, che sarà obbligato di riferire al Consiglio gl' inconvenienti che si verificassero in seno della medesima. I membri poi di detta Commissione saranno multati con L. 0,50 tutte le volte che, non intervenissero alle adunanze; salve sempre le altre pene disciplinari. La multa sarà parificata in tutto alle tasse settimanali.

85. Le sedute della Commissione avranno luogo tutte le volte che il bisogno lo richieda, e salvo sempre il ricorso per parte dei Soci al Consiglio Direttivo circa alla regolarità dei mandati di sussidio spediti o da spedirsi nella settimana, e sugli ostacoli che possono contendere il diritto al sussidio pel Socio ammalato.

86. È dovere della Commissione di visitare e confortare il Socio ammalato e più specialmente quello che per mancanza o difetto di congiunti si troverà nella solitudine.

In tali circostanze la Commissione devè usare la massima urbanità, fratellanza e cortesia.

87. Il Consiglio delibera a maggioranza relativa di voti ed oltre alle adunanze trimestrali potrà riunirsi anco straordinariamente a seconda dei bisogni della Società

88. Entro la prima quindicina di Aprile compila il Bilancio preventivo, e nei primi otto giorni del mese di Maggio rivede quello con-

suntivo da proporsi all' approvazione dell' Assemblea.

Per adempir tal dovere è data facoltà al Consiglio di nominare al principio dell'anno Sociale una Commissione di tre Soci che verranno chiamati SINDACI della Società, ai quali è dato incarico della revisione dell'amministrazione sociale.

89. Le adunanze del Consiglio sono legali quando siano assistite dal Presidente, dal Segretario e da sette Consiglieri.

Però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide quando sia intervenuto un terzo dei Consiglieri, il Presidente ed il Segretario.

Nel caso che fossero introdotte proposte non figuranti nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione.

90. La convocazione di tutti i componenti il Consiglio dovrà essere fatta al domicilio per avviso scritto, ed avranno diritto al voto solo quando presenzieranno le adunanze, e quindi è proibita ogni individuale rappresentanza.

91. L'avviso per le adunanze ordinarie del Consiglio dovrà farsi 8 giorni innanzi a quello indetto per le medesime.

Per le altre dovrà farsi in modo che i componenti il Consiglio lo possano ricevere in tempo utile.

In tutti questi casi dovrà sempre specificarsi gli affari da trattarsi.

92. È dovere strettissimo dei Consiglieri di assistere a tutte le adunanze, ed in caso di legittimo impedimento saranno tenuti darne avviso per iscritto alla Presidenza, almeno un'ora avanti il principiare delle medesime.

93. Ogni Consigliere che mancasse all'adunanza senza legittima causa, incorrerà nella multa di L. 0,50 la quale nel pagamento verrà parificata alla tassa settimanale in tutti e per tutti gli effetti.

94. Incorrerà pure nella multa stabilita all'articolo precedente il Consigliere che, senza giustificato motivo, rifiutasse di far parte di qualche Commissione oppure quando non disimpegnasse il mandato che gli venisse affidato dal Consiglio o dall'Assemblea.

95. Tale disposizione però non riguarda il Provveditore ed il Cassiere i quali non avendo in Consiglio che il voto consultivo possono essere chiamati, sempre per avviso scritto, soltanto all'occorrenza.

96. Volta per volta si verifichi nel suo seno la vacanza di uno o più Consiglieri, il Consiglio si completa con propria deliberazione tenuto conto dei voti riscossi dai Soci nell'Assemblea generale, e purchè siano rimasti in ufficio tanti Consiglieri che bastino a deliberare validamen-

te; ed il Consigliere in tal modo eletto durerà in ufficio quanto gli altri.

97. Qualunque membro del Consiglio che mancasse per 4 volte consecutive alle adunanze senza addurre una legittima causa, quantunque legalmente invitato, decaderà ipso facto dall'ufficio e si procederà al suo rimpiazzo a mente dell' Art. 96.

TITOLO X.
DEL CORPO SOCIALE

98. Il Corpo Sociale è il centro del potere legislativo della Società e può deliberare sulle modificazioni dello Statuto, e sui diversi regolamenti.

99. Il Corpo Sociale ha il sindacato delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e può annullarle quando il medesimo abbia oltrepassato i limiti del suo mandato.

100. All'oggetto che sopra il Corpo Sociale si riunisce sempre in adunanza generale.

TITOLO XI.
DELLE ADUNANZE GENERALI

101. Quando si debbano trattare affari importanti, come ammissione od espulsione dei Soci; approvazione di spese straordinarie; ap-

provazione del Bilancio preventivo e consuntivo, rinnuovazione degli Ufficiali, appello dalle deliberazioni del Consiglio ecc. sarà tenuta un'adunanza generale ordinaria, dietro avvisi affissi nei punti creduti più centrali del Paese di Capraia.

102. Gli avvisi per le adunanze generali dovranno affiggersi nei casi ordinari, almeno 8 giorni avanti, 3 giorni avanti nei casi straordinarii, ed almeno 24 ore avanti nei casi di urgenza; ed in tutti questi casi dovrà specificarsi l'ordine del giorno.

103. Le adunanze generali sono valide quando siano presenti un quinto almeno dei Soci, e le deliberazioni saranno approvate, quando riportino la metà più uno dei voti dei Soci presenti all'adunanza.

A parità di voti qualunque proposta si riterrà come respinta, salvo il disposto dell'articolo 56 e le speciali disposizioni del presente Statuto.

104. Qualora però si tratti di spese e tasse straordinarie o di modificazioni allo Statuto, perchè l'adunanza sia legale è necessaria la presenza di due terzi dei Soci, e le deliberazioni saranno valide quando riportino l'approvazione di due terzi dei Soci intervenuti.

105. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo è valida al primo scrutinio a favore di quei Soci che abbiano ottenuto un maggior numero di suffragi.

A parità di voti è preferito il Socio più anziano.

106. Quando l'adunanza generale non abbia luogo per mancanza del numero legale dei Soci, quantunque legalmente invitati, si procederà ad una seconda convocazione, e questa adunanza sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione di quelle provocate dal Presidente Onorario per le quali in ogni caso si richiede l'intervento della metà almeno dei Soci.

TITOLO XII.
DELLE TASSE

107. Le tasse sono ordinarie e straordinarie. Appartengono alle ordinarie, la quota settimanale di Cent. 10 e la tassa di ammissione di che all'articolo 17.

Le straordinarie sono quelle richieste pei bisogni urgenti che dovranno peraltro essere approvate dall'Assemblea come all'art. 104.

108. I morosi al pagamento delle tasse straordinarie verranno sottoposti alle disposizioni dell'articolo 29.

109. Gli espulsi per questo titolo in eccezione all'articolo 36 potranno però nuovamente essere riammessi a far parte della Società, purchè ne facciano domanda come agli articoli 5, 6

e 7 e paghino a titolo di multa una lira, non che la quota ad essi spettante della tassa straordinaria e tutte le tasse arretrate.

110. Nei casi suespressi l'espulsione dei Soci avrà luogo di diritto come nel caso di morosità per tasse ordinarie, senza che occorra deliberazione nè del Consiglio, nè del Corpo Sociale, ma però è necessario che il Presidente nè dia comunicazione al Consiglio.

111. L' Assemblea Generale dei Soci nel mese di Aprile di ciascun anno approverà il Bilancio preventivo e non più tardi del mese di Maggio il Conto consuntivo.

Durante la discussione tanto del Bilancio di previsione quanto del Bilancio generale delle Entrate e delle Spese, una copia dell' uno come dell'altro rimarrà costantemente affissa nella Sala delle adúnanze onde ciascuno degli interessati possa conoscere lo stato economico della Società.

112. Verificandosi un avanzo di fondi questi verranno impiegati nel modo che sarà stabilito dai Soci in adunanza generale.

113. Finalmente tutti gl'individui indistintamente ammessi a questa filantropica e fraterna associazione promettono sul loro onore di osservare scrupolosamente lo Statuto e di condurre una vita operosa e morale, quale si addice ad onesti e liberi cittadini.

TITOLO XIII.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

114. Il presente Statuto andrà in vigore col 1° Aprile 1881 e conseguentemente resteranno senza valore tutte le disposizioni statutarie e regolamentarie state in vigore fino a quì, in quelle parti che fossero in opposizione col disposto del presente Statuto.

115. Dopo 3 anni dalla promulgazione del presente Statuto saranno dealbati dai Ruoli Sociali tutti quei Soci analfabeti ammessi antecedentemente al giorno in cui andò in vigore lo Statuto medesimo salve l'eccezioni ammesse dallo Statuto medesimo.

Approvato il presente Statuto nell' adunanza generate del dì 7 Marzo 1881.

IL PRESIDENTE
Avv. Leopoldo Tonietti

Il Segretario
Raffaello Martini

Firenze li 11 Marzo 1881.

V°. IL PRESIDENTE ONORARIO
C. Alli-Maccarani